

REPERTORIO N. 53.416

RACCOLTA N. 10.596

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno ventisei del mese di settembre

26/9/1998

in Correggio, in un locale della Residenza Municipale in Corso Mazzini n. 33,

davanti a me, dottor Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio,

iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia,

senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta-

ne dai componenti tra loro d'accordo e con il mio consenso,

sono comparsi i signori:

Pellegrini Luciano, nato a Fanano (MO) il 15 marzo 1959, dirigente,

domiciliato per la carica presso la sede dell'infraducendo

Comune, agente non per se, ma in nome e per conto del:

- COMUNE DI CORREGGIO con sede in Correggio, ove sopra, codi-

ce fiscale 00341180354, Direttore Generale nella sua qualità

di Dirigente del IV° settore in forza dei poteri a lui confe-


riti dall'art. 7 del Regolamento Comunale medesimo ed in ese-

cuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del

29 giugno 1998 divenuta esecutiva, a seguito dell'adempimento

degli obblighi di legge, il 13 luglio 1998 e che, in copia

autentica, al presente atto si allega sotto la lettera "A" o-



REGISTRATO A REGGIO EMILIA
24/10/1998
4906, esatte
104.000, di cui
per trasc. L.
per INVIM L.

CAMERA DI COMMERCIO RE
REGISTRO IMPRESE
Registrazione in Data
15. NOV. 1998
N° R.I.

messane la lettura per espressa e concorde dispensa a me No-

taio data dai componenti;

- **CHIERICI LELLA**, nata a Novellara (RE) il 19 aprile 1950, residente a Reggio Emilia Via Einstein n.20, farmacista, codice fiscale CHR LLL 50D59 F960V;

- **BOCCALETTI GRAZIELLA**, nata a Modena il 27 maggio 1960, residente a Correggio (RE) Via Oradour sur Glane n.14, farmacista, codice fiscale BCC GZL 60E67 F257W;

- **GASPARINI CASARI SERGIO**, nato a Carpi (MO) il 3 maggio 1968, residente a Correggio (RE) Via Timolini n.20, farmacista, codice fiscale GSP SRG 68E03 B819T.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - Tra il Comune di Correggio ed i signori Chierici Lella, Boccaletti Graziella e Gasparini Casari Sergio è costituita, ai sensi del primo comma lett.d) dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art.10 della Legge 8 novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata denominata "FACOR società a responsabilità limitata" abbreviabile ove consentito in "FACOR srl".

Art.2) - La società ha sede in Correggio (RE), Viale Saltini n.67.

Art.3) - La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

Art.4) - La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;


- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art. 1 della Legge n.1/1991.

Art.5) - La società è regolata dallo statuto che, previa lettura da me datane ai componenti e loro approvazione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "B".



Art.6) - Il capitale sociale è di lire 100.000.000= (centomilioni) ed appartiene ai soci nelle seguenti proporzioni:

Comune di Correggio 40% lire 40.000.000=

Chierici Lella 30% lire 30.000.000=

Boccaletti Graziella 16% lire 16.000.000=

Gasparini Casari Sergio 14% lire 14.000.000=

Ai fini delle vigenti norme in materia di diritto di famiglia

la signora Chierici Lella dichiara di essere coniugata in re-

gime di comunione legale e che la quota da essa sottoscritta

è stata soddisfatta mediante l'utilizzazione di denaro frutto

della vendita di precedenti beni personali e che pertanto

detta quota costituisce suo bene personale ai sensi del-

l'art.179 lettera f) del Codice Civile; la signora Boccaletti

Graziella dichiara di essere coniugata in regime di separa-

zione dei beni; il signor Gasparini Casari Sergio dichiara di

essere celibe.

Si dà atto che di detto capitale sono stati versati i tre de-

cimi presso la "Cassa Risparmio Carpi S.p.a." dipendenza di

Correggio come risulta dalla ricevuta dello stesso Istituto

in data 24 settembre 1998 che in copia da me Notaio certifi-


cata conforme si allega al presente atto sotto lettera "C" o-

messane la lettura per espressa e concorde dispensa dei com-

parenti.

Il rimanente capitale verrà versato nelle casse sociali in

denaro contante, valuta legale entro trenta giorni dalla data



della richiesta che ne farà l'organo amministrativo.

Art.7) - La società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico nominato nella persona del signor:

SPAGGIARI AIMONE, nato a Correggio (RE) il 2 luglio 1947, residente a Correggio (RE) Via Filatoio n.11, codice fiscale SPG MNA 47L02 D037T.


Il nominato amministratore durerà in carica fino al 30 aprile 2000.

Art.8) - Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre dell'anno di iscrizione della società nel Registro delle Imprese di Reggio Emilia.

Art.9) - I componenti autorizzano il nominato Amministratore Unico signor Spaggiari Aimone ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per ottenere le omologazioni delle competenti autorità, nonché a ritirare il deposito dei tre decimi dal medesimo Istituto rilasciando quietanza e discarico, con esonero per l'Ente stesso da ogni responsabilità.

Art.10) - Le spese del presente atto e dipendenti si conven-gono a carico della società e vengono quantificate in lire 6.500.000 (seimilionicinquecentomila)

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte minore da me manoscritto e di esso ho dato lettura ai componenti che lo approvano e con me Notaio lo sottoscrivono a norma di leg-



ge.

Consta di due fogli per facciate cinque e fin qui della presente.


Firmato: Luciano Pellegrini


Firmato: Chierici Lella

Firmato: Boccaletti Graziella

Firmato: Sergio Gasparini Casari

Firmato: Luigi Zanichelli notaio





Allegato "B" a

rep. n. 53.416

10.596


STATUTO SOCIALE

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

Art.1 - E' costituita ai sensi della Lett. d) del primo comma dell'art.9 della Legge 2 aprile 1968 n.475 come modificato dall'art.10 della legge novembre 1991 n.362, una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale "**FACOR - società a responsabilità limitata**", in sigla "**FACOR srl**".

Art.2 - La società a sede in Correggio (RE), Via le Saltini n.67. Essa potrà istituire nel territorio del Comune di Correggio sedi secondarie, succursali, filiali, rappresentanze ecc.....e sopprimerli.

Art.3 - La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata per disposizione dell'assemblea.



*Boccaletti Gravella
Sergio Ezonini Corvini*

*Luciana Belloni
Olivero*



Luigi Belloni

Art.4 - La società ha per oggetto la gestione di farmacie di cui sia titolare il Comune di Correggio. In particolare, nell'ambito di quanto sopra la società si propone di svolgere attività di:

- preparazione e vendita al pubblico di medicinali, specialità, prodotti e/o articoli farmaceutici e prodotti e/o articoli parafarmaceutici in genere;
- commercio di: sostanze e prodotti chimici; articoli sanitari in genere; articoli e prodotti per l'infanzia; articoli e prodotti per la cura, l'igiene e la bellezza della persona; articoli e prodotti per l'alimentazione umana; articoli e/o prodotti aventi comunque attinenza con quelli sopra specificati.

Nella gestione dell'impresa la società potrà assumere in locazione e/o affitto immobili, aziende, macchinari e attrezzature in genere di terzi.

La società potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie che dall'organo competente siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali.

Sono escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art.1 della legge n.1/1991.

Art.5 - Il domicilio legale dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci.

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE E QUOTE.

Art.6 - Il capitale sociale è di Lit. 100.000.000. (centomilioni) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2474 C.C.. Il valore del Capitale sociale così come quello delle quote oggi espresso in Lire Italiane dovrà essere convertito in Euro valuta, secondo il cambio di riferimento ufficiale.

Art.7 - Le quote sono nominative ed indivisibili.

Le quote sono trasferibili per atto tra vivi unicamente con il consenso della maggioranza del capitale sociale. Il socio che intenda cedere la propria quota ha diritto di voto.

In ogni caso, ottenuto il consenso di cui sopra, le quote sono trasferibili secondo le disposizioni che seguono.

Il socio che desideri trasferire in tutto o in parte la propria quota dovrà darne notizia agli altri soci, tramite l'organo amministrativo. Questi, ricevuta l'offerta, la parteciperà a tutti i soci all'indirizzo risultante dal libro dei soci a mezzo di lettera raccomandata.

I soci dovranno esercitare il diritto di prelazione, pena la decadenza, entro giorni 40 dal ricevimento dell'offerta medesima con lettera raccomandata e diretta all'organo amministrativo che si farà parte diligente per la

partecipazione agli interessati e così ad eventuale riparto tra coloro che hanno esercitato la prelazione, in ragione delle partecipazioni possedute o altrimenti, se di comune accordo tra gli stessi.

Il prezzo delle quote, in caso di esercizio del diritto di prelazione, deve essere stabilito in base al reale valore economico del patrimonio della società al tempo della cessione.

Ove, per qualsiasi ragione, non sia raggiunto un accordo sul valore e quindi sul prezzo, tale valutazione sarà devoluta ad un collegio composto di tre arbitratori due dei quali nominati da ciascuna delle parti ed il terzo sull'accordo dei due così designati, ovvero, in caso di dissenso, dal Presidente della Camera Arbitrale di Reggio Emilia fra le persone di chiara fama non aventi rapporti professionali con le parti, a cura della parte più diligente, previo interpello all'altra parte a mezzo raccomandata; procedura che del pari verrà seguita qualora una delle parti non avesse a nominare l'arbitro di Sua spettanza.

Il Collegio renderà la Sua valutazione, senza rispetto di formalità procedurali, alcune, entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla data di sua costituzione.

Tale determinazione resterà definitiva ed inappellabile e sarà soggetta alle sole impugnative di cui all'art. 1349, 1° comma del codice civile.

Le parti saranno tenute rispettivamente a vendere e a comprare le quote al prezzo determinato dal Collegio.

Il trasferimento formale ed il versamento dell'intero prezzo dovranno avere luogo entro giorni 30 dalla valutazione fatto dal detto Collegio.

Per trasferimento si intende non soltanto il trasferimento della piena proprietà delle quote ma anche quello della nuda proprietà o di altro diritto reale sulle quote.

TITOLO III - ASSEMBLEE

Art.8 - L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale o altrove, purchè nel territorio del comune di Correggio.

Art.9 - L'assemblea è ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria, per le deliberazioni di cui all'art.2364 del C.C. deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla data della chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze tecniche ed amministrative lo richiedano essa potrà essere convocata entro sei mesi.



[Handwritten signature]



Luciano Pellegrini
Cherella
Bocchetti Grovella
Luigi Grovella

L'assemblea straordinaria è convocata quante volte l'organo amministrativo lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

L'assemblea generale regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art.10 - L'assemblea generale ordinaria e straordinaria è convocata mediante raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima della riunione, nel domicilio risultante dal libro dei soci.

E' valida l'assemblea anche non convocata come sopra e comunque riunita, quando vi è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del collegio sindacale se esistente.

Art. 11 - Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona anche non socia, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società.

Art. 12 - Ogni socio ha un voto per ogni mille lire di quota.

Art. 13 - Per la validità della costituzione dell'assemblea sia ordinaria che straordinaria valgono le disposizioni di legge.

La constatazione della legale costituzione delle assemblee è fatta dal Presidente, e una volta avvenuta tale constatazione, né la costituzione delle assemblee, né la validità delle loro deliberazioni possono essere infirmate dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti che per qualsiasi motivo, si verificano nel corso dell'adunanza.

Art. 14 - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea eleggerà il proprio presidente.

Il presidente nomina tra gli intervenuti un segretario, a meno che il verbale debba essere redatto dal notaio ai sensi di legge.

Art. 15 - L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.

Le modifiche allo statuto possono essere deliberate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno 2/3 del capitale sociale.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 16 - La società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, nominati dall'assemblea. L'amministratore unico o i componenti il consiglio di amministrazione sono eletti a tempo determinato o indeterminato e sono sempre rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci.

Art. 17 - Il consiglio elegge fra i suoi membri il presidente ed eventualmente un vice-presidente, i quali durano in carica per la durata del mandato di amministratori.

Art. 18 - Il consiglio si raduna tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da almeno due amministratori o dal presidente del collegio sindacale.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali essa può aver luogo anche telegraficamente o telefonicamente.

Art. 19 - Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni relative sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Occorrerà la presenza ed il voto favorevole dell'unanimità degli amministratori per le deliberazioni riguardanti:

- deleghe di poteri, nomina e sostituzione del direttore;
- assunzione/licenziamento di personale dipendente.


Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono risultare dall'apposito libro con verbale, che sarà redatto dal segretario scelto dal consiglio di volta in volta o periodicamente, anche tra persone estranee.

Art. 20 - Se l'amministrazione è conferita ad un consiglio di amministrazione, questo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, per legge, riservate all'assemblea dei soci.

Se l'amministrazione è conferita ad un amministratore unico, questi è investito dei poteri per la gestione ordinaria della società e vengono tassativamente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria dei soci - e



[Handwritten signature]



[Handwritten signatures: Vincenzo Pellegrini, Andrea Pelle, Puccinelli, Gratiella, Sergio Zappalà]

sottratte così alla competenza dell'amministratore unico tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 21 - All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione o chi ne fa le veci spettano la firma sociale libera e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione.

All'amministratore unico o ai membri del consiglio di amministrazione, spetta, oltre all'eventuale compenso annuo determinato dall'assemblea, il rimborso delle spese incontrate per ragioni del loro ufficio.

Il consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381 codice civile ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega. In particolare il consiglio di amministrazione delegherà la direzione della farmacia ad uno dei suoi componenti farmacisti iscritto all'albo in possesso del requisito di idoneità previsto dall'art. 12 L. 2 aprile 1968, n.475, a meno che la direzione non sia affidata ad un dipendente della società.

TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE, CONTROLLO SOCI.

Art. 22 - Se sarà eletto il collegio sindacale, questo sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina i sindaci ed il presidente, determina il compenso loro spettante.

Se non sarà eletto il collegio sindacale, ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali; i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire, annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI.

Art. 23 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24 - L'organo amministrativo, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, provvede alla compilazione del bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredandolo eventualmente di una relazione sull'andamento della gestione sociale.

Art. 25 - Gli utili netti, dopo prelevata una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale ed eventuali partecipazioni a favore

degli amministratori da stabilirsi dall'assemblea, verranno divisi fra i soci, salvo ogni diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 26 - Il pagamento dei dividendi viene effettuato nei termini e nel luogo stabiliti di volta in volta dall'assemblea generale.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si intendono prescritti a favore della società.

TITOLO VII - PRESTITI E FINANZIAMENTI.

Art. 27 - La società potrà raccogliere presso i soci mezzi finanziari con obbligo di rimborso, a titolo oneroso o non oneroso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 Dlg. n. 385/1993, dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio in data 3 marzo 1994 e da successive disposizioni attuative e/o modificative e/o integrative.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE.

Art. 28 - Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'assemblea, osservate le disposizioni dell'art. 2497 C.C.

TITOLO IX - CLAUSOLA ARBITRALE.

Art. 29 - Per dirimere qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i soci, oppure tra i soci e la società, anche tra i liquidatori, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente statuto, dovrà farsi ricorso ad arbitro.


Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno inappellabilmente, adottando criteri di equità e senza formalità di procedure.

Per costituire il Collegio Arbitrale, le due parti contendenti designeranno il proprio arbitro ed il terzo arbitro con funzioni di presidente del Collegio, sarà nominato dai due arbitri di parte; in caso di disaccordo sulla scelta provvederà alla nomina il Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, su istanza della parte più diligente.

Qualora le parti contendenti fossero più di due e si rendesse impossibile la nomina degli arbitri con la procedura su indicata, l'intero Collegio Arbitrale sarà nominato dallo stesso Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza anche di una sola parte contendente.

La decisione arbitrale dovrà essere resa entro 60 (sessanta) giorni dalla data di costituzione del Collegio.

TITOLO X - DISPOSIZIONI GENERALI.



Art. 30 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si
fa riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle leggi in materia.

Luca Pellegrin
Oliviero Rillo
Pozzaletti Grazielle
Sergio Gasparrini Corini

[Handwritten signature]



Risparmio Carpi S.p.A.
CORREGGIO

Allegato "C" a r.p.m. 53.416/10.596

N. 009

CORREGGIO

li 24/09/98

SOCIETA' COSTITUENDE - Ricevuta di deposito provvisorio di tre decimi del capitale

costituenda FACOR SRL

gestione di farmacia

Capitale LIT. 100.000.000

PELLEGRINI LUCIANO

residente in CORREGGIO

Via CANOLO, 52/G

versato presso questa "Cassa", per conto dei soci sottoscrittori della suddetta Società ed a tenore e per gli effetti dell'Art. 2329 C.C. (per la costituzione di Società per azioni) 2464 C.C. (per costituzione di Soc. Acc. per azioni) 2475 C.C. (per la costituzione di Società a responsabilità limitata) la somma sottoindicata rappresentante i TRE TREDECIMI del capitale suddetto.

SOTTOSCRITTORI

COGNOME E NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	INDIRIZZO	Quota di partecipazione ai 3 Decimi (Importo in Lire)
ERICI LELLA	NOVELLARA 19/04/50	VIA EINSTEIN, 20 CORREGGIO	9.000.000
SCALETTO AZEGLIA	MODENA 27/05/60	VIA GRACOUR SUR CLADE, 14 CORREGGIO	4.200.000
SPARINI CASAPI GIGIO	CARPI 03/05/68	VIA TINCLINI, 20 CORREGGIO	4.200.000
PELLEGRINI LUCIANO	FANANO 15/03/59	VIA CANOLO, 52/G CORREGGIO	12.000.000

Ammontare complessivo versato 30.000.000 €. (diconsi Lire TRENTAMILIONI)

AVVERTENZE

frontoni di coloro che hanno proceduto al versamento dei decimi alla "Cassa" la presente ricevuta non avrà più alcun effetto dopo che la società sarà stata iscritta nel registro delle Imprese, perchè, a norma di Legge (Art. 2329, 2464 e 2475 C.C.) i decimi versati dovranno essere restituiti alla Società e per essa "agli amministratori" o a loro. Entro un anno dal predetto versamento la Società non risulterà iscritta nel suddetto registro, i decimi versati dovranno essere restituiti ai sottoscrittori. In tutti i casi innanzi previsti, la presente ricevuta dovrà essere restituita alla "Cassa" al momento del ritiro dei decimi.

del versamento per accettazione e verifica dei dati sopra indicati



(Timbro e firma del cassiere della Dipendenza)

Sottoscritto _____ nato a _____ il _____
presente in _____ Via _____ N. _____ con documento di identificazione
rilasciato da _____ in data _____ dichiara di avere ricevuto la
somma sopra indicata, nonchè gli interessi maturati pari a Lit. _____ al netto di ritenute fiscali di Lit. _____

(Data)



(in Fede)

Repertorio n.53.415

AUTENTICAZIONE



Certifico io sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, Notaio in Correggio, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, che la retroestesa copia fotostatica è conforme all'originale documento esibitomi dalla parte interessata cui l'ho restituito previa collazione.

Correggio, Corso Cavour n.10, il ventisei settembre millenovecentonovantotto =26/9/1998=



Certifico io sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, Notaio iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Reggio Emilia, con residenza in Correggio che la retroestesa copia, formata da 43..... pagine, è conforme all'originale conservato ai miei atti e munito delle prescritte firme marginali, e viene rilasciata per gli usi di Legge.

Correggio, nove novembre millesettecentonovantotto = 9/11/1998 =



OKOLOGA

ILL.MO TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI

REGGIO EMILIA

Il sottoscritto dottor Luigi Zanichelli, notaio in Correggio,

presenta

copia autentica di atto a proprio rogito in data 26 Settembre

1998 Repertorio n.53.416/10.596; *in corso di*

registrazione,

portante Atto Costitutivo della società:

"FACOR società a responsabilità limitata" abbreviabile ove
consentito in "FACOR srl" con sede in Correggio (RE) Viale
Saltini n.67, capitale sociale di Lire 100.000.000=

E CHIEDE


al Tribunale Ill.mo che, verificato l'adempimento delle con-
dizioni prescritte dalla legge, voglia ordinare l'iscrizione
dell'atto suddetto nel Registro delle Imprese, con l'immedia-
ta efficacia del provvedimento.


Reggio Emilia, 13 OTTOBRE 1998

Luigi Zanichelli

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITARIO IN CANCELLERIA
15. OTT. 1998
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

CAMERA DI COMMERCIO RE
REGISTRO IMPRESE
Iscrizione in Data
16. NOV. 1998
N° R.I.




Vº: al P.M. per il parere e al Giudice Dr. 

per riferire in Camera di Consiglio.

Reggio Emilia, **16 OTT. 1998**

IL PRESIDENTE



1399/98
PREL

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI REGGIO EMILIA

in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori

Dott. Pietro Savile Presidente

Dott. Riccardo Viorati Giudice

Dott. Massimiliano Quiri Giudice

Letti il ricorso che precede e gli atti allegati

Visto il parere del P.M.:

Udita la relazione del Giudice delegato:

Ritenuto l'adempimento delle formalità di legge

CRON. N. 1663

ORDINA


l'iscrizione nel Registro delle Imprese del Verbale di cui

al ricorso CON EFFICACIA IMMEDIATA EX ART. 741

Reggio Emilia, il **27 OTT. 1998**

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

IL PRESIDENTE



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
27. OTT. 1998
IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

VISTO
IL PROCEDIMENTO DELLA REPUBBLICA
28. OTT 1998
PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO EMILIA

Al P.M. ai sensi dell'art. 740 C.P.C.

Reggio Emilia, li 27 OTT. 1998

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Copia conforme all'originale.

Reggio Emilia, - 5 NOV. 1998



IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

